

**BANDO DI SELEZIONE DEI VENDITORI E DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
DEGLI SPAZI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO – SITI NEL PADIGLIONE
PRODUTTORI - DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA**

Quesiti per i soggetti interessati al punto 5. Cauzione Provvisoria del bando di selezione e relative CONVENZIONI allegate: A1 (art.9 deposito cauzionale) e A3 (art.7 deposito cauzionale).

Domanda 1: Durata Fidejussione da presentare al momento della sottoscrizione della Convenzione relativa agli spazi in concessione.

Risposta 1: La durata della fidejussione può essere di 6 anni, pari al primo periodo contrattuale, ovviamente con l'impegno, da parte dell'operatore economico, a rinnovarne la validità almeno 3 mesi prima della scadenza, in caso di prosecuzione della concessione per il secondo periodo di ulteriore 6 anni.

Domanda 2: Modifica del termine di pagamento da 5 a 15 giorni – Convenzione A1 art.9 lettera a); Convenzione A3 art. 7 lettera a).

Risposta 2: Detto termine è modificato in 15 giorni (errore materiale nella pubblicazione dei documenti di gara).

Domanda 3: La cauzione provvisoria del punto 5 del Bando di selezione e i depositi cauzionali previsti dalle relative Convenzioni possono essere prestate da CONFIDI

Risposta 3: l'art. 75, d.lgs. n. 163/2006 – che qui si richiama solo per analogia dal momento che qui si tratta dell'affidamento in concessione degli spazi mercatali – prevede che la cauzione provvisoria consista in una fideiussione che “... a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze”.

In modo del tutto analogo dispone, a tal proposito, l'art. 113 per la cauzione definitiva (resa a garanzia dell'esecuzione del contratto).

Per poter considerare ammissibile una cauzione rilasciata da Confidi è necessario che quest'ultimo sia iscritto nell'elenco di cui all'art. 107 sopra menzionato e soprattutto che abbia ottenuto l'autorizzazione da parte del Ministero dell'economia proprio allo svolgimento dell'attività di rilascio di garanzie.

Degli estremi di tale provvedimento dovrebbe essere data indicazione (cosa che dovrebbe avvenire usualmente) nella fidejussione stessa.